

Con sentenza n. 23930 del 24 gennaio 2023 (dep. 1° giugno 2023), la seconda sezione penale della Corte di cassazione ha esaminato il rapporto tra il reato di ricettazione ex art. 648 c.p. e quello di incauto acquisto, di cui all'art. 712 c.p.

Ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente (Cass. pen., sez. II, 22 novembre 2016, n. 53017; in motivazione, la Suprema Corte ha precisato che ciò non costituisce una deroga ai principi in tema di onere della prova, e nemmeno un "vulnus" alle garanzie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell'indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della "res", il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa),

Il principio di diritto è stato ulteriormente specificato, chiarendosi che non «si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non a onere probatorio, bensì a un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento» (Cass. pen., sez. II, 21 aprile 2017, n. 25439).

Il legislatore, nel richiedere all'agente il previo accertamento della legittima provenienza delle cose ricevute o acquistate, correla l'insorgenza del sospetto della loro provenienza da reato alla qualità delle stesse, alla condizione di chi le offre e all'entità del prezzo eventualmente pagato, così che la mancata prospettazione di elementi riconducibili ad alcuno di tali parametri depriva il giudizio di un riferimento indispensabile al fine della verifica della diligenza prestata dall'agente al momento dell'acquisto o della ricezione, giacché è la stessa struttura del reato che fa delle modalità acquisitive della res un elemento imprescindibile al fine dell'indagine sulla consapevolezza circa la derivazione della stessa.